



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 183

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 29 aprile 2019

I N D I C E

Commissioni riunite

8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria</i>	»	3

Commissioni permanenti

5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	12
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 18)</i>	»	15
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	15
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Plenaria</i>	»	18
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	29
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 69)</i>	»	37
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	38
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	43
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	46

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Lunedì 29 aprile 2019

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
MORONESE

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

9^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
MORONESE

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.

La seduta inizia alle ore 16,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MORONESE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

Le Commissioni riunite convergono.

IN SEDE REFERENTE

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Esame e rinvio)

Il senatore SANTILLO (M5S), relatore per l'8^a Commissione, illustra gli articoli da 1 a 4 del provvedimento in esame.

Preliminarmente, ricorda che il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, consta di 30 articoli, suddivisi in 3 Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 5) reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Il Capo II (articoli da 6 a 20) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea. Il Capo III (articoli da 21 a 30) reca disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017.

L'articolo 1 reca numerose modifiche al codice dei contratti pubblici, volte in parte a semplificare le procedure di aggiudicazione, recependo alcune indicazioni emerse nel corso della consultazione pubblica svolta in autunno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in parte a consentire il superamento della procedura d'infrazione n. 2018/2273 avviata dalla Commissione europea per non conformità di alcune disposizioni del codice italiano con le direttive europee del 2014 in materia di appalti e concessioni.

In particolare, il comma 1:

– reintroduce il regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, da adottare entro 180 giorni con decreto del Presidente della Repubblica, e, conseguentemente, elimina dal codice numerosi rinvii a successive linee guida dell'ANAC e a decreti ministeriali, prevedendo però che quelli già adottati rimangano in vigore

fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento unico (lettera *mm*), numero 7));

– autorizza le stazioni appaltanti ad affidare sulla base del progetto definitivo, invece che su quello esecutivo, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza limiti di importo ma con l'esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti (lettera *a*), numero 2));

– prevede che per i lavori pubblici sopra soglia il progetto di fattibilità sia sempre preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali, mentre sotto soglia è facoltà della stazione appaltante richiederne la redazione (lettera *a*), numero 3));

– introduce la possibilità che gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possano essere affidatari anche delle concessioni di lavori pubblici, condizionando però tale possibilità al fatto che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione (lettera *b*));

– modifica la disciplina del calcolo del valore stimato degli appalti aggiudicati per lotti distinti, prevedendo che in tali casi sia computato il valore stimato complessivo della totalità dei lotti. La formulazione previgente del codice prevedeva invece che fosse computato il valore complessivo stimato della totalità dei lotti nel caso di «*appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati*». Secondo la lettera del 24 gennaio con la quale la Commissione europea ha messo in mora l'Italia, la formulazione previgente, aggiungendo l'avverbio «contemporaneamente», aveva ristretto l'applicabilità dell'obbligo di computare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti (lettera *e*), numeri 1) e 2));

– estende la previsione dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore anche ai servizi e alle forniture (lettera *e*), numero 3));

– modifica la disciplina dei contratti sotto soglia: prevedendo che per affidamenti di lavori tra i 40.000 e i 200.000 euro si ricorra alla procedura negoziata (con riduzione da 10 a 3 del numero di operatori da consultare), mentre dai 200.000 euro fino alla soglia si ricorra alla procedura aperta, con esclusione obbligatoria degli offerenti che abbiano presentato offerte anomale; prevedendo che le stazioni appaltanti possano sempre decidere, a condizione che sia previsto nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara, che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti; prevedendo il controllo a campione per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici e stabilendo che nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei suddetti mercati elettronici la stazione appaltante verifichi esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali; autorizzando i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture a utilizzare, in

luogo del documento di gara unico europeo (DGUE), formulari *standard* appositamente predisposti mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione; stabilendo infine che le stazioni appaltanti procedano all'aggiudicazione dei contratti sotto soglia sulla base del criterio del minor prezzo, dovendo invece motivare nel caso in cui vogliano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (lettera *f*));

– rende facoltativo per i comuni non capoluogo di provincia il ricorso a centrali di committenza, a soggetti aggregatori, a unioni di comuni o alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane o gli enti di area vasta, autorizzandoli a procedere direttamente e autonomamente (lettera *g*));

– modifica i requisiti per la partecipazione alle gare da parte dei consorzi, prevedendo che i consorzi stabili eseguano la prestazione con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto e che la sussistenza in capo a tali consorzi dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati (lettera *h*));

– in caso di appalto integrato, i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto devono essere previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del regolamento di attuazione. Tali requisiti devono essere posseduti dalle imprese attestare per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli. Le imprese attestare per prestazioni di progettazione e costruzione devono invece documentare i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove tali requisiti non siano dimostrati dal proprio *staff* di progettazione. Viene inoltre previsto il pagamento diretto del progettista da parte della stazione appaltante (lettera *i*)). Il divieto di appalto integrato non troverà più applicazione nei confronti delle opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi 12 mesi dall'approvazione dei predetti progetti (lettera *mm*), numero 3));

– prevede che in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle competenze connesse (lettera *m*));

– modifica la disciplina dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara prevedendo, tra l'altro, che l'operatore economico possa essere escluso se la stazione appaltante può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati e ridefinendo la durata dell'esclusione dalle gare in caso di sentenza pe-

nale di condanna definitiva che non abbia fissato la durata della pena accessoria (lettera *n*));

– chiarisce che l'attività di attestazione svolta dagli organismi SOA deve essere esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi che rilasciano le SOA, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicitaria. Il periodo di attività documentabile è esteso da 10 a 15 anni, al fine di tenere conto della crisi economica che ha determinato l'impossibilità per alcune imprese di attestare lavori negli ultimi 10 anni per gli importi previsti a legislazione vigente (lettera *p*));

– modifica la disciplina dei criteri di aggiudicazione dell'appalto prevedendo, tra l'altro, che siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo ed eliminando il tetto del 30 per cento per il punteggio economico ai fini dell'individuazione del rapporto qualità/prezzo (lettera *s*));

– ridisciplina le modalità per il calcolo della soglia di anomalia, sostituendo i cinque metodi alternativi finora previsti dal codice con un unico sistema di calcolo, nell'ambito del quale si introducono alcune variabili, e prevedendo che un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa rideterminare le modalità di calcolo, al fine di rendere non predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia (lettera *t*));

– modifica la disciplina del subappalto: prevedendo che la stazione appaltante possa decidere nel bando che i lavori subappaltabili possano raggiungere il 50 per cento dell'importo complessivo di lavori, servizi o forniture; eliminando il divieto di affidare il subappalto a chi abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto e l'obbligo per il concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione (ma il subappaltatore dovrà comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80); eliminando l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta; estendendo il pagamento diretto a tutti i casi in cui ciò sia richiesto dal subappaltatore ed eliminando la previsione specifica del pagamento diretto quando il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o una piccola impresa (lettera *v*)). Per quanto riguarda il subappalto nelle concessioni, si veda la lettera *dd*);

– reintroduce l'incentivo del 2 per cento per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di verifica preventiva della progettazione svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici (lettera *aa*));

– prevede, nei settori speciali, che nei documenti di gara siano indicate le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa all'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di se-

lezione e che, sulla base dell'esito di tale verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia (lettera *bb*));

– proroga al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale le concessioni già in essere si adeguano all'obbligo di affidare l'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture mediante procedura ad evidenza pubblica (lettera *ee*));

– amplia il novero dei soggetti che possono presentare alle stazioni appaltanti proposte di partenariato pubblico privato, ai sensi dell'articolo 183, comma 15, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, includendovi gli investitori istituzionali (organismi d'investimento collettivo del risparmio; forme di previdenza complementare; enti di previdenza obbligatoria; intermediari bancari e finanziari; ecc.) e gli istituti nazionali di promozione (entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione) (lettera *ff*));

– elimina la previsione dell'albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e, conseguentemente, elimina la previsione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante criteri, specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, modalità di iscrizione all'albo e di nomina e compensi (lettera *gg*));

– demanda la disciplina della qualificazione del contraente generale al regolamento di attuazione, eliminando la previsione per cui l'attestazione del possesso dei requisiti dello stesso avveniva mediante SOA e prevedendo l'istituzione del sistema di qualificazione del contraente generale, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (lettere *hh*) e *ii*));

– riduce da 90 a 60 giorni il termine entro il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici deve esprimere il parere sui progetti che gli sono sottoposti (lettera *ll*));

– prevede che, per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche approvati secondo la disciplina previgente, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, siano approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; quelle di valore superiore sono approvate dal CIPE (lettera *mm*), numero 1));

– proroga ulteriormente e amplia l'ambito di applicazione della disposizione transitoria che consente ai concessionari autostradali di avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal concedente stesso, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente (lettera *mm*), numero 6)).

In conseguenza delle modifiche apportate dal comma 1, lettera *f*), alla disciplina dei contratti sotto soglia, il comma 2 dell'articolo 1 abroga il comma 912 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, ai sensi del quale, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici e fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

Ai sensi del comma 3, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice la gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

I commi 4 e 5 modificano la disciplina del rito abbreviato per gli appalti previsto dall'articolo 120 del codice del processo amministrativo, eliminando le modifiche a suo tempo apportate a tale rito dall'articolo 204 del codice dei contratti pubblici (che viene abrogato). La relazione illustrativa riferisce che il cosiddetto rito super accelerato è attualmente sottoposto al vaglio della Corte costituzionale ed è stato definito, nel corso della consultazione pubblica effettuata dal MIT, come una misura potenzialmente lesiva del diritto alla difesa, onerosa per le imprese e che di fatto non sembra aver raggiunto il risultato di accelerare le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

L'articolo 2 reca disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi, volte a eliminare problemi di coordinamento tra il codice dei contratti pubblici e la legge fallimentare e a rafforzare il *favor* verso l'impresa momentaneamente in difficoltà, che ha già caratterizzato i recenti interventi in materia di diritto fallimentare. Il comma 1 sostituisce l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici, che disciplina le procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione, in sostanza anticipando il testo contenuto nell'articolo 372 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di semplificazione edilizia, con particolare riferimento alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, riproducendo sostanzialmente il contenuto di due identici emendamenti (5.0.22 testo 2 Briziarelli e altri e 7.0.5 testo 3 Santillo e altri) approvati dalle Commissioni riunite 1^a e 8^a nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge semplificazioni (A.S. 989), poi dichiarati inammissibili in Aula.

In primo luogo, esso apporta una serie di modifiche – volte a semplificare le procedure e ad alleggerire gli oneri burocratici – all'articolo 65 del testo unico dell'edilizia, in materia di denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, nonché all'articolo 67, in materia di collaudo statico.

Esso interviene poi sull'articolo 93, in materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, e introduce un nuovo articolo 94-*bis*, recante disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, che fornisce la definizione degli interventi «rilevanti», «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità. Per alcuni degli interventi di minore rilevanza e per quelli privi di rilevanza sono previste ulteriori semplificazioni burocratiche.

L'articolo 4 prevede che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, disponga la nomina di uno o più Commissari straordinari.

I Commissari straordinari, ai quali spetta ogni determinazione necessaria per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonomamente competenti, sostituisce ad ogni effetto di legge ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a 60 giorni, nonché per quelli di tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.

I Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Essi operano in raccordo anche con InvestItalia, la struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati, la cui istituzione è prevista dalla legge di bilancio per il 2019.

Il comma 6 prevede la nomina di un commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana.

Il comma 7 dichiara conclusi i programmi infrastrutturali «6000 campanili» e «Nuovi progetti di intervento». Le economie risultanti sono assegnate ad un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per i piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti.

I commi da 8 a 12 disciplinano la realizzazione e il completamento delle opere nelle aree delle regioni Campania e Basilicata colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, a seguito della cessazione della gestione commissariale. In particolare, alla Regione Campa-

nia è affidato il completamento della strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda. L'attuazione degli interventi di completamento sarà vagliato da un apposito comitato di vigilanza, istituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite svoltasi prima dell'inizio della seduta, si è convenuto di svolgere nella giornata di lunedì 6 maggio le audizioni relative al provvedimento in titolo – restando inteso che ciascun Gruppo, in linea di massima, si limiterà ad indicare non più di due soggetti da audire – e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 7 maggio, alle ore 18. A quest'ultimo riguardo la Presidenza si è riservata altresì di verificare la praticabilità di ulteriori variazioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, martedì 30 aprile 2019, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16,55.

BILANCIO (5^a)

Lunedì 29 aprile 2019

Plenaria**148^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(733, 122, 176 e 697-A) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con presupposti)

La relatrice PIRRO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo proponendo, atteso che la Commissione di merito ha recepito le condizioni formulate da questa Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di esprimere all'Assemblea il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che: con riferimento all'articolo 3, le risorse stanziare a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 573, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) per la gestione e il funzionamento della banca dati per le disposizioni anticipate di trattamento – istituita dall'articolo 1, comma 418, della legge n. 205 del 2017 – pari a 400 mila euro annui a decorrere dal 2019, siano sufficienti per lo svolgimento a regime delle attività recate dall'ar-

titolo 3 medesimo; le spese previste dall'articolo 6, comma 2, possano essere sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate ai progetti di ricerca.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(961) Marinella PACIFICO ed altri. – Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo proponendo di confermare, per quanto di competenza, il parere non ostativo già espresso per la Commissione di merito.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(962-A) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo proponendo per quanto di competenza, considerato che la Commissione di merito ha recepito la condizione sul testo formulata da questa Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di esprimere un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con l'avviso favorevole del vice ministro Laura CASTELLI, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(1103) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo proponendo, per quanto di competenza, di confermare il parere non ostativo già espresso per la Commissione di merito.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva.

(1104) Deputato Marta GRANDE ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Fantetti, illustra il disegno di legge in titolo proponendo, per quanto di competenza, di confermare il parere non ostativo già espresso per la Commissione di merito.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con l'avviso favorevole del vice ministro Laura CASTELLI, la proposta di parere è approvata.

(1-A) Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo)

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo del provvedimento. Comunica che non risultano presentati emendamenti.

Propone, pertanto, di confermare il parere non ostativo sul testo già espresso alla Commissione di merito.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che al termine della seduta è immediatamente convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 18

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

149^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PESCO

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 4 – che interviene sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare di latte – che è opportuno acquisire conferma dell'assenza di effetti pregiudizievoli per il gettito tributario, nonché del fatto che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa svolgere le attribuzioni ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Chiede poi conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dall'articolo 7, commi *2-bis* e *2-ter*, che consente alle imprese

del settore olivicolo-oleario ubicate in alcuni comuni della Provincia di Pisa e danneggiate dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 l'accesso agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per il 2019, nel limite complessivo di spesa di due milioni di euro per il medesimo anno, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo.

In riferimento all'articolo 8, recante misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria, si chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza contenuta nel comma 4 del nuovo articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 214 del 2005.

Con riguardo all'articolo 8-*ter*, recante misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, è opportuno avere conferma che l'introduzione, operata dal comma 3 della disposizione, di un'ulteriore finalizzazione dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 145 del 2018, non alteri gli effetti di cassa riportati nell'originario prospetto riepilogativo.

Occorre poi acquisire elementi istruttori volti a suffragare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'articolo 10-*bis*, che estende, per l'anno in corso, una serie di misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni, per una spesa stimata in 860mila euro coperti mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019 per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni relative all'introduzione del Reddito di cittadinanza e di forme di pensionamento anticipato.

Con riguardo all'articolo 10-*ter*, in materia di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, occorre acquisire conferma della compatibilità di tale disposizione con la normativa europea, nonché chiarimenti volti ad escludere effetti negativi per la finanza pubblica connessi al meccanismo delle anticipazioni.

In merito all'articolo 10-*quinqies*, chiede conferma dell'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica derivanti dalla sospensione dei procedimenti di recupero degli aiuti alle imprese del settore saccarifero.

Circa l'articolo 12, che disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale, andrebbe confermata l'adeguatezza delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 5 per fare fronte agli interventi previsti dalla disposizione in commento, anche alla luce del prolungamento di un anno – dal 2020 al 2021 – dell'arco temporale

in cui svolgere le relative attività, dell'utilizzo del personale della Immobiliare Val Lerone Spa e dell'aggiornamento da parte dell'ISPRA dell'istruttoria tecnica per il conferimento di rifiuti.

In conclusione, al fine di chiarire i profili sopra illustrati, ravvisa la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del Bilancio n. 70 del 2019.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,15.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Lunedì 29 aprile 2019

Plenaria**71^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Fioramonti.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte (n. 77)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 22 luglio 2014, n. 110. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile.

La relatrice CORRADO (M5S) interviene per integrare la relazione illustrativa svolta nella seduta del 17 aprile e per dare conto dell'interlocuzione nel frattempo avviata con il Ministero per i beni e le attività culturali sulla base dei rilievi già formulati in quell'occasione e anche alla luce di alcune segnalazioni pervenute. Da tale interlocuzione è emersa la possibilità di espungere il comma 3 dell'articolo 3 dello schema di provvedimento in titolo, sempre che il testo così modificato non richieda un nuovo esame da parte della conferenza Stato-Regioni, mentre riguardo alla cumulabilità di titoli di laurea e *post lauream*, si è fatto presente che la valutazione riguarderà essenzialmente il possesso di titoli di laurea obsoleti o *post lauream* di livello inferiore a quelli richiesti. Le istanze di iscrizione a più elenchi saranno indipendenti e soggette a valutazioni auto-

nome: non si dovrebbero verificare, quindi, problemi inerenti la cumulabilità di tali titoli. In merito all'articolo 4, il più problematico, viene rilevato come la valutazione dei titoli professionali sia prassi consolidata e sperimentata anche in riferimento alle criticità incontrate nel recente elenco dei restauratori e come, circa la difficoltà di reperire le attestazioni, l'attività professionale che si richiede di certificare sia limitata a brevi periodi (24 o 18 mesi) e possa venire certificata in più modi, sia presentando la fatturazione quietanzata, sia con un attestato della ditta o impresa datrice di lavoro (che contenga riferimento a contratti, appalti o prescrizioni della Soprintendenza competente), sia con attestati ricognitivi rilasciati dalle Soprintendenze, come di prassi. Viene inoltre segnalato come, per chi non ricorra alla certificazione di Associazione Professionale riconosciuta, i titoli da presentare possano venire autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e come sia ormai prassi abituale, negli istituti periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, rilasciare, su richiesta, tali attestazioni che sono inserite o allegate nel *curriculum vitae* dei professionisti: il libero professionista, infatti, seppure contrattualizzato da terzi, svolge la sua attività sotto la direzione tecnica dell'istituto Ministero per i beni e le attività culturali competente, il quale è informato della data di inizio e fine lavori e che quindi è in grado ed è tenuto a certificare le attività svolte; parimenti l'obbligo di conservare e presentare sui cantieri la prescrizione dell'ente preposto alla tutela e il contratto di lavoro implica il possesso della documentazione necessaria da parte del professionista. Quanto alle perplessità manifestate in merito alla legittimità del ruolo riconosciuto alle associazioni di cui alla legge n. 4 del 2013, che ribadisce, informa come dall'interlocuzione svolta emerga il riconoscimento del ruolo delle associazioni abilitate alla certificazione come consolidato da norma e prassi. Dopo avere sottolineato come, a suo giudizio, quelle Associazioni possano emettere attestazioni, non certificazioni, prosegue riferendo come, secondo il Ministero per i beni e le attività culturali, le associazioni riconosciute dovranno verificare la presenza dei titoli di studio, secondo quanto indicato nelle specifiche presenti della terza sezione dei profili, e delle certificazioni presentate; non trattandosi di ordini professionali e non essendo l'iscrizione a tali elenchi obbligatoria per lo svolgimento delle attività professionali, un esame di abilitazione è automaticamente escluso: il decreto infatti fissa principalmente i requisiti che consentono di operare sul patrimonio culturale e riguarda conoscenze (titolo di studio), competenze (attività svolte) e abilità (specifiche delle attività svolte).

Al riguardo, sottolinea come il reiterato richiamo a una «prassi consolidata e sperimentata» nella valutazione dei titoli non sembra ragione sufficiente per omettere, come accade nello schema di decreto in esame, esplicite norme sui diversi aspetti ora richiamati, oltre che sulle modalità con le quali è possibile certificare l'attività professionale svolta, ritenendo preferibile disporre espressamente in tal senso. Quanto alla brevità dell'attività professionale da certificare per iscriversi negli elenchi nazionali, segnala che per gli archeologi di I fascia i mesi richiesti sono solo 12, anche

non continuativi, e comprendono persino i tirocini svolti durante la Formazione di III livello: la distinzione tra archeologo (ovviamente specializzato o dottorato) *senior* e *junior*, cioè con un periodo di esperienza lavorativa superiore o inferiore a 5 anni, benché sia di prassi per chi opera nei cantieri di archeologia preventiva, in questo caso non viene recepita dall'amministrazione. Deplora convintamente il livellamento verso il basso della qualità del professionista abilitato: laureato e specializzato o dottorato (anche con il massimo dei voti), l'archeologo non è ancora in grado di svolgere al meglio un'attività lavorativa ad altissima specializzazione qual è diventata quella dell'archeologo, men che meno di essere «autonomo nel dirigere uno scavo archeologico» come vorrebbe l'Associazione Nazionale Archeologi (ANA); per non dire che la direzione spetta sempre e comunque al Ministero. Occorrono anni di esperienza di scavo, non di sola sorveglianza, per fare l'archeologo, a meno di voler assecondare l'attuale deriva che riduce gran parte dell'archeologia preventiva a mera apparenza: non condivide quindi le rimostranze di chi contesta la pre-condizione della specializzazione o del dottorato, sostenendo che «la laurea fa l'archeologo». Condivide invece *in toto* il timore di uno schiacciamento delle mansioni operative sulla III fascia, quella che inopinatamente dà accesso ai cantieri ai laureati triennali, suscettibile di creare, è facile prevederlo, manodopera a basso prezzo che sarà privilegiata dal mercato del lavoro ma che, priva com'è sia di titoli sia di esperienza, non potrà offrire alcuna garanzia di professionalità. Non si può ignorare questo rischio approvando una disciplina che autorizzerebbe a un esercizio della tutela – perché anche l'abilità tecnica nell'esecuzione dello scavo è esercizio virtuoso della tutela, mentre l'opposto è demolizione irreversibile non compensata dalla completa acquisizione di dati che concettualmente la giustifica – incapace di raggiungere gli *standard* minimi di qualità: quelli che neppure le vecchie lauree quadriennali e le attuali specialistiche richieste per il II livello, in realtà, sono in grado di assicurare.

Ritiene poi che debba essere respinta l'arbitrarietà della scelta delle materie di studio universitarie identificate come conoscenze proprie dell'attività caratterizzante il profilo professionale di archeologo; più grave, a danno di chi è in possesso di una laurea del vecchio ordinamento, è che si richieda di certificare il livello B2 di due lingue dell'Unione europea, la conoscenza della normativa sulla *privacy* e di «linguaggi di interrogazione, di protocolli di comunicazione e gestione». Prendendo in considerazione poi tutti e sette i profili professionali contemplati nello schema di decreto, non si può non segnalare che la richiesta di un certo numero di crediti formativi in associazione al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento appare incoerente, poiché tali crediti sono stati introdotti solo con la nascita delle lauree triennali.

Relativamente all'articolo 6, dall'interlocuzione svolta emerge che la cancellazione dall'elenco potrà avvenire qualora si verificano motivi ostativi non precedentemente riscontrati, come cessazione dei requisiti, verifica a campione delle autocertificazioni con esiti negativi ovvero mancata risposta o insufficiente riscontro a una richiesta di integrazione; motivi

ostativi all'iscrizione si possono invece riscontrare solo nella verifica amministrativa della completezza della documentazione presentata, nel qual caso non si tratterà di cancellazione ma di non iscrizione. In merito all'articolo 7 è stato fatto presente che la verifica dei titoli verrà effettuata successivamente all'iscrizione nell'elenco, che presuppone esclusivamente un controllo amministrativo della documentazione presentata, sotto forma di autocertificazione su modello prefissato nel caso di iscrizione diretta, ovvero allegando certificazione di Associazione Professionale abilitata: il compito della commissione di verifica di cui all'articolo 7 sarebbe quindi circoscritto alla valutazione delle autocertificazioni presentate direttamente, essendo le Associazioni certificatrici responsabili autonomamente, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, della istruttoria svolta al loro interno, mentre per quanto riguarda la possibilità di citare all'articolo 7 le finalità di cui all'articolo 5, viene fatto presente che si tratta di competenze esclusive del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e quindi non attribuibili alla commissione di verifica. Quanto poi all'articolo 10, si precisa che la Commissione Paritetica viene nominata con un decreto direttoriale da parte del Direttore Generale Educazione e Ricerca, competente sugli elenchi, sentiti i Direttori Generali competenti sulle aree tecniche specifiche. Con riferimento a tutti questi profili concernenti gli articoli 6, 7 e 10, ritiene preferibile che essi trovino espressa definizione nel provvedimento in esame.

Relativamente alle osservazioni inerenti gli otto allegati allo schema di decreto, data per acquisita la disponibilità a correggere i refusi segnalati nella precedente seduta, ribadisce le criticità già espresse in merito all'Allegato 2 – profilo professionale di archeologo, concernenti l'impressione che la figura del professionista di I fascia sia stata modellata sul suo corrispettivo interno all'Amministrazione, non fugate dall'interlocuzione svolta: al riguardo sottolinea come gli elenchi nazionali degli archeologi siano configurati e destinati ad accogliere professionisti che al momento non sono inseriti nei ranghi della pubblica amministrazione; sarebbe stato forse più rispettoso nei loro confronti e sarebbe comunque a suo giudizio preferibile definire le competenze del professionista esterno all'Amministrazione.

Sull'Allegato 8, destinato alla certificazione dei requisiti degli archeologi da parte delle Associazioni professionali, segnala che il titolo concernente la «Esecuzione di Indagini di Archeologia Preventiva con emissione del Documento Finale ex decreto legislativo n. 50 del 2016, articolo 25», andrebbe precisato, chiarendo che a emettere il documento finale possa essere l'archeologo, invece che esclusivamente l'Amministrazione; quanto agli altri due titoli richiesti, segnala che solo il Direttore Tecnico di una OS25, ruolo estraneo alla grandissima maggioranza degli archeologi professionisti, li può possedere.

Infine, in merito all'Allegato 3, relativo al profilo professionale di archivistico, facendo proprie le sollecitazioni che vengono dai tecnici del settore, proiettati ormai verso la digitalizzazione del patrimonio archivistico, ritiene utile sollecitare una modifica che corregga il requisito tradizionale'

del diploma di laurea afferente alle scienze umanistiche o giuridiche allargandolo a ogni competenza, così da non escludere tutti i profili dotati delle opportune conoscenze informatiche.

Conclude auspicando che il prosieguo di un'interlocuzione costruttiva con il Ministero competente consenta di individuare, sciogliendo i nodi e risolvendo almeno le criticità più severe, le necessarie modifiche allo schema di decreto in esame.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo sullo schema di decreto in titolo scade il 2 maggio; propone pertanto di chiedere la proroga di dieci giorni di cui all'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante la tabella triennale 2018-2020 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica (n. 78)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113. Esame e rinvio)

La relatrice DE LUCIA (*M5S*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, che dà attuazione per il triennio 2018-2020 a una disposizione della legge n. 113 del 1991 con la quale si prevede il finanziamento di iniziative per la diffusione della cultura scientifica, promossa dalle istituzioni già impegnate nel settore ma anche da parte di nuovi enti, musei e città delle scienze. In particolare, lo schema di decreto individua i soggetti da ammettere al finanziamento nel triennio considerato e opera la ripartizione fra gli stessi dell'importo disponibile per il 2018, pari a circa 5,9 milioni di euro.

Dopo avere ricordato la disciplina di cui alla richiamata legge n. 113 del 1991, come modificata dalla legge n. 6 del 2000, segnala come lo schema di decreto in esame individui i soggetti da ammettere al finanziamento per il triennio 2018-2020 e operi la ripartizione fra gli stessi dell'importo disponibile per il 2018, pari a 5.916.010,30 euro. Rispetto alla somma disponibile per il 2015, primo anno di vigenza della tabella triennale 2015-2017, la somma da ripartire per il 2018 registra un decremento del 5,6 per cento. Tutte le 67 domande pervenute e perfezionate sono state ritenute ammissibili; il Comitato tecnico scientifico cui la legge affida la valutazione delle stesse, dopo aver stabilito i punteggi da attribuire ai singoli criteri e sotto-criteri di valutazione individuati dal bando per la concessione del contributo triennale 2018-2020, ha approvato all'unanimità la graduatoria degli enti da inserire nella tabella triennale, con il relativo contributo ammissibile per il primo anno: complessivamente, sono risultati finanziabili 51 soggetti con punteggi che variano da 40 a 60 punti; su tale

base è stato calcolato (applicando la percentuale dell'80 per cento) il contributo da corrispondere.

Sottolinea inoltre come dei 51 enti di cui si propone l'inserimento nella tabella triennale, 28 fossero presenti anche nella tabella 2015-2017; rispetto a quest'ultima, la misura del contributo ai medesimi enti varia, di volta in volta, registrando decrementi fino all'88,8 per cento (per la Fondazione Galileo Galilei) o incrementi fino a un massimo del 131,5 per cento (per l'Unione matematica italiana). L'ammontare del contributo al singolo ente oscilla da un minimo di 3.366,94 euro (per la Fondazione Galileo Galilei, che ha ottenuto una valutazione di 44,5 punti) a un massimo di 1.487.500 euro (per il Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia e della Scienza, che ha ottenuto una valutazione di 59,5 punti). Sottolinea, infine che contributi per un importo superiore a un milione di euro sono proposti anche per altri due enti: la Fondazione IDIS – Città della Scienza e la Fondazione Museo nazionale scienza e tecnologia Leonardo da Vinci, che hanno ottenuto una valutazione, rispettivamente, di 57 e 60 punti.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo sullo schema di decreto in titolo scade il 7 maggio; propone pertanto di chiedere la proroga di dieci giorni di cui all'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Esame e rinvio)

La relatrice RUSSO (*M5S*) illustra lo schema di regolamento in titolo che dà attuazione, con quasi venti anni di ritardo, alla legge n. 508 del 1999, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», nella parte in cui prevedeva l'emanazione di regolamenti di delegificazione per la disciplina, tra l'altro, delle procedure di reclutamento del personale. Stante l'inerzia protrattasi nel tempo, nel 2013, il legislatore, con l'articolo 19, comma 01, del decreto-legge n. 104 del 2013 ha fissato un termine per l'adozione di tale regolamento, che comunque non è stato rispettato; successivamente ancora, la legge di bilancio 2018 ha dettato ulteriori norme in materia delle quali – se-

condo la relazione illustrativa del Governo – si è tenuto conto nella stesura del provvedimento in esame.

Dopo aver ricordato gli attuali meccanismi per l'accesso ai ruoli del personale docente AFAM a tempo indeterminato e le decisioni della giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado che, nel vuoto normativo, hanno determinato la nomina di un commissario *ad acta*, passa a illustrare il contenuto dello schema di regolamento: l'articolo 1 reca le definizioni, mentre l'articolo 2 prevede che ogni Istituzione AFAM, nel rispetto della propria dotazione organica ed entro i limiti delle risorse disponibili, predisponga un piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il piano deve essere approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio accademico, entro il mese di dicembre di ogni anno per il triennio successivo e può essere aggiornato annualmente – previo esperimento, entro il mese di aprile, delle procedure di mobilità – in sede di approvazione del bilancio consuntivo, comunque entro il mese di maggio, o del successivo bilancio di previsione, nonché, nel caso di adeguamenti a eventuali modifiche della normativa statale, in ogni tempo.

Riferisce quindi diffusamente sui criteri della programmazione e segnala che sempre in base all'articolo 2, le assunzioni di docenti presenti nelle graduatorie nazionali pregresse non possono superare il limite del 50 per cento delle assunzioni di docenti effettuate all'esito delle nuove procedure di reclutamento bandite dalle Istituzioni. Per i docenti presenti nelle graduatorie nazionali pregresse, la proposta di assunzione a tempo indeterminato da parte di una Istituzione AFAM deve essere accettata entro 15 giorni. Nel caso di accettazione, il docente è cancellato dalla graduatoria nazionale di riferimento per il relativo settore artistico-disciplinare. Nel caso di rinuncia, o di decorrenza del termine senza accettazione, il docente decade dalla graduatoria nazionale solo con riferimento all'Istituzione che ha proposto l'assunzione. L'articolo 3 disciplina la collaborazione fra Istituzioni AFAM, sia per la programmazione di procedure di reclutamento comuni, sia per l'utilizzo congiunto del personale, previo assenso degli interessati e previa definizione delle modalità di ripartizione dell'impegno annuo degli stessi.

L'articolo 4, che riguarda le procedure di reclutamento per l'assunzione di docenti a tempo indeterminato, detta i principi generali della disciplina, rimettendo la definizione della procedura di dettaglio alle singole Istituzioni AFAM, che vi provvedono con proprio regolamento. Quanto alla tipologia del reclutamento, si ricorre a procedure di selezione pubblica per titoli ed esami, cui possono partecipare soggetti in possesso, almeno, di laurea o di diploma accademico di I livello; le procedure sono distinte per settore artistico-disciplinare; il bando è emanato con decreto del direttore dell'Istituzione. Viene poi prevista una disciplina specifica per le commissioni esaminatrici, composte da tre membri esterni all'Istituzione – di cui uno individuato dalla stessa Istituzione e due individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca –, nominati con de-

creto del direttore della medesima Istituzione. Dopo aver illustrato le modalità della valutazione dei candidati, con particolare riferimento ai punti attribuibili a ciascun candidato, parte dei quali riservati ai titoli, sottolinea che i candidati che ottengono i punti minimi richiesti nella valutazione dei titoli sono ammessi a sostenere una prova didattica a carattere teorico o pratico in base al tipo di insegnamento, della durata di 45 minuti, alla quale è riservata una quota di punti.

L'articolo 5 disciplina le procedure per la stipula di contratti di insegnamento a tempo determinato, introducendo novità che si applicheranno dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del regolamento. Per sopperire temporaneamente a esigenze didattiche alle quali non si possa far fronte con personale di ruolo, si provvede, nel limite delle vigenti dotazioni organiche, all'attribuzione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili solo per altri due anni accademici. Ove le graduatorie indicate siano esaurite, gli incarichi sono conferiti a seguito di procedure di selezione disciplinate, con proprio regolamento, dalla singola Istituzione, nel rispetto di alcuni principi generali, indicati dallo schema. Le procedure di selezione sono per titoli e prova didattica, ovvero, per le peculiarità dell'insegnamento, e a seguito di motivata decisione del consiglio di amministrazione, esclusivamente per titoli; le commissioni esaminatrici sono composte da tre membri, di cui almeno uno esterno all'Istituzione.

L'articolo 6 concerne il conferimento di incarichi di insegnamento per peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile fare fronte con il personale di ruolo o con quello a tempo determinato nel limite delle dotazioni organiche. Gli incarichi in questione – relativi a specifici moduli didattici – possono essere conferiti dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio accademico, per un impegno annuale non superiore al 70 per cento dell'impegno orario annuo previsto dal CCNL per il personale di ruolo. A tal fine, si procede alla stipula di contratti d'opera ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile – che non determinano vincolo di subordinazione nei confronti del committente – con esperti di riconosciuta esperienza e competenza.

L'articolo 7 reca i principi generali per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico, mediante procedure selettive; i requisiti generali per la partecipazione alle procedure selettive e i criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego, mentre la tipologia di procedura selettiva appare rimessa, in base al testo, alle singole Istituzioni AFAM. Anche per il personale amministrativo e tecnico, nel caso in cui, per peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, non sia possibile provvedere con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, le istituzioni possono stipulare contratti d'opera.

L'articolo 8 stabilisce che in prima applicazione si utilizzano gli indici di costo medio equivalente indicati nella tabella 1 allegata all'atto in esame. Dispone inoltre che alcune misure previste dallo schema di rego-

lamento non si applichino agli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), per le particolari caratteristiche di questi ultimi. L'articolo 8 abroga infine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, le disposizioni inerenti il reclutamento di personale per le Istituzioni AFAM superate dalle nuove previsioni.

Conclude sottolineando che sullo schema di regolamento si è pronunciato il Consiglio di Stato, mentre il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) – chiamato a rendere il parere – non si è espresso in quanto non ricostituito. Tuttavia, la legge n. 107 del 2015 ha stabilito che gli atti per i quali è previsto il parere del CNAM sono «perfetti ed efficaci» anche in mancanza del parere stesso.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo sullo schema di decreto in titolo scade il 7 maggio; propone pertanto di chiedere la proroga di dieci giorni di cui all'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Parere alle Commissioni riunite 7^a e 12^a. Esame e rinvio)

Il relatore, presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), illustra per le parti di competenza, il provvedimento d'urgenza in titolo, che reca norme sui contratti pubblici, sulla rigenerazione urbana e sulla ricostruzione *post* terremoto nelle diverse aree del Paese.

Si sofferma in primo luogo sull'articolo 4, collocato nel Capo I dedicato agli interventi infrastrutturali e alla rigenerazione urbana, che prevede la nomina di uno o più Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari i quali provvedono, in particolare, all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati; l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, è sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale. In materia di tutela di beni culturali e paesaggistici viene peraltro stabilito il principio del silenzio-assenso per il rilascio di determinati atti amministrativi propedeutici all'approvazione del progetto (autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta), il cui termine è fissato in misura co-

munque non superiore a sessanta giorni; decorso tale termine, in assenza di pronuncia da parte dell'autorità competente, l'autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta si intende rilasciato.

Per quanto riguarda il Capo II sugli eventi sismici in Sicilia e Molise, segnala l'articolo 9 sulla ricostruzione privata, a norma del quale i Commissari straordinari competenti per ciascun sisma provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno. Tra le tipologie di intervento e di danno indennizzabili con contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono menzionati anche i danni alle strutture private adibite, fra l'altro, ad attività sportive, e i danni agli edifici privati di interesse storico-artistico. In base all'articolo 11, detti contributi sono finalizzati tra l'altro a riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

Illustra poi l'articolo 13, sulla ricostruzione pubblica, che demanda a provvedimenti dei Commissari straordinari competenti la disciplina del finanziamento, nei limiti delle risorse della contabilità speciale, per alcuni interventi, tra cui quelli sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Inoltre, con atti del Commissario straordinario competente si predispongono e si approvano diversi piani di intervento, tra cui un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili in contabilità speciale; si prevede che siano a tal fine sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali ovvero il competente assessorato della Regione Siciliana.

L'articolo 14 individua i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, in materia di ricostruzione pubblica. Tra essi sono menzionati anche i Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 17 individua i soggetti cui possono essere affidati dai privati gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori. In particolare, il comma 4 verte sulle assunzioni degli incarichi per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, demandando a futuri provvedimenti commissariali il compito di fissare una soglia massima di assunzione degli incarichi e di importo complessivo degli stessi. La soglia massima sarà determinata tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai soggetti affidatari.

Una norma analoga all'articolo 17 è contenuta nel Capo III, relativo ai terremoti de L'Aquila, del Centro Italia e di Ischia: si tratta dell'articolo 23, a norma del quale per gli interventi relativi alle opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni

culturali, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che possono essere assunti contemporaneamente dai professionisti interessati.

Anticipa sin d'ora che, in sede di parere, si potrebbero sollecitare le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di integrare la disciplina recata dal provvedimento d'urgenza in titolo con la previsione di specifiche norme volte a semplificare le procedure di affidamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI PERVENUTE NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA PER LA RIDEFINIZIONE DEI PROFILI E DEGLI AMBITI OCCUPAZIONALI DELLE FIGURE DI EDUCATORI E DI PEDAGOGISTI

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta una documentazione scritta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Tale documentazione, al pari delle altre che eventualmente perverranno, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il PRESIDENTE comunica che la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, già convocato oggi, al termine della seduta plenaria, non avrà luogo. Avverte inoltre che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato domani, martedì 30 aprile, alle ore 8,30, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, martedì 30 aprile, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9, con il medesimo ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Lunedì 29 aprile 2019

Plenaria**49^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Alessandra Pesce.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatore, riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Evidenzia che il provvedimento si compone di 25 articoli, divisi in 6 Capi, che passa ad esaminare in dettaglio.

L'articolo 1 contiene misure per il settore del latte ovino.

Il comma 1 introduce un nuovo articolo *23-bis* nel decreto-legge n. 113 del 2016, istituendo un Fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a migliorare la qualità e la qualità del latte ovino attraverso una pluralità di interventi. Questi devono soddisfare le condizioni dei regolamenti europei relativi al limite dei contributi elargibili nel regime *de minimis* e alla compatibilità degli aiuti con le regole del mercato interno. I contributi sono concessi nel limite di spesa di 10 milioni per il 2019. Si rinvia ad un decreto ministeriale per la defini-

zione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo (comma 2).

L'articolo 2 – modificato dalla Camera – introduce, con il comma 1, un articolo aggiuntivo – l'articolo 3-*bis* – nel decreto-legge n. 51 del 2015. Si prevede che, per far fronte alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario ovino caprino, siano disposti, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, contributi destinati alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti, entro il 31 dicembre 2018, dalle imprese che operano nel settore. Il contributo è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame, posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo, nel rispetto delle regole relative agli aiuti *de minimis* del settore agricolo. Si rinvia a un decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione della disciplina dei contributi.

Si sofferma poi sull'articolo 3 – anch'esso modificato dalla Camera – che detta disposizioni per il monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi.

Il comma 1 prevede che i primi acquirenti di latte crudo sono tenuti a registrare mensilmente nella banca dati del Sistema informativo nazionale (SIAN) i quantitativi di latte ovino e caprino e il relativo tenore di materia grassa acquistati in Italia, i quantitativi di latte di qualunque specie e i quantitativi dei prodotti lattiero-caseari semilavorati acquistati all'estero con indicazione del Paese di provenienza. Si fa salvo quanto già stabilito per il monitoraggio del latte vaccino nonché per il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana.

Il comma 2 obbliga le aziende che producono prodotti a base di latte a registrare tutte le quantità e le giacenze nella banca dati del SIAN, mentre il comma 2-*bis* consente ai produttori di latte e alle loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, di accedere alla banca dati per le consultazioni.

Il comma 3 rinvia la disciplina delle modalità di attuazione a un decreto ministeriale, adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni.

I commi da 4 a 6 disciplinano le sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione, che sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAFT. Rileva poi che l'articolo 4 – modificato dalla Camera dei deputati – interviene sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte.

A tal fine il comma 1 modifica l'articolo 8-*quinquies* del decreto legge n. 5 del 2009, prevedendo che, a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti sul prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e di decadenza dal beneficio della dilazione, sia effettuata mediante ruolo, sulla base della disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del

1973. Si demanda poi a un decreto ministeriale MEF-MIPAAFT (comma 3), la determinazione dei termini e delle modalità di trasmissione telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA e dalle Regioni fino al 31 marzo 2019 (la consegna dei residui è equiparata a tutti i fini quella dei ruoli), sospendendo fino al 15 luglio 2019, con riferimento ai relativi crediti, tutti i termini delle procedure in corso.

Infine, con una modifica inserita durante l'esame alla Camera, le suddette disposizioni sono state estese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (comma 2), alle procedure di recupero del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato dovuto per il periodo 1° aprile 2014 – 31 marzo 2015, nonché alle procedure di riscossione coattiva avviate dalle regioni.

L'articolo 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, intende incidere sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu» (la cosiddetta febbre catarrale degli ovini). A tal fine, l'intero territorio nazionale viene considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione.

L'articolo 5 incrementa (comma 1) di 14 milioni di euro per il 2019 la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale (nello specifico, formaggi DOP da latte di pecora, con particolari caratteristiche di stagionatura e nutrizionali), previa notifica (comma 2) della misura alla Commissione europea da parte del MIPAAFT, mentre il comma 3 reca la copertura finanziaria.

L'articolo 6 contiene misure di sostegno per le aziende agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018.

A tal fine, il comma 1 estende a tali aziende – a condizione che le stesse non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi – l'accesso agli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), come rifinanziato dall'articolo 10 del decreto-legge in esame. Conseguentemente, il comma 2 autorizza la regione Puglia a deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dei predetti eventi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

L'articolo 6-*bis*, introdotto dalla Camera, al comma 1, riconosce per il 2019 un contributo in conto capitale – finalizzato a favorire la ripresa produttiva – ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, hanno interrotto l'attività e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-

2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN. Si rinvia a un decreto del MISE la disciplina dei contributi (comma 2), che sono erogati in base al regime *de minimis* (comma 3). Il comma 4 reca la norma di copertura.

Segnala poi l'articolo 7 che, introducendo un nuovo articolo 4-*bis* nel decreto-legge n. 51 del 2015, prevede al comma 1 un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario entro la data del 31 dicembre 2018. Il contributo è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per il 2019 ed è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi agli aiuti *de minimis*. La definizione della disciplina dei contributi è anche in questo caso demandata a un decreto MIPAAFT-MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (comma 2).

Il comma 2-*bis*, aggiunto alla Camera dei deputati, consente alle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni di Calci, Vicopisano e Buti, in provincia di Pisa, che hanno subito danni dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, l'accesso agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per il 2019 nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno. Il comma 2-*ter* indica la copertura finanziaria della misura, mentre il comma 2-*quater* demanda a un decreto la disciplina dei contributi.

L'oratore illustra quindi l'articolo 8, completamente riscritto durante l'esame alla Camera, che reca misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria.

Il comma 1 introduce un articolo 18-*bis* al decreto legislativo n. 214 del 2005, disponendo che le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività connessa, compresa la distruzione delle piante contaminate, incluse quelle aventi carattere monumentale, sono attuate in deroga ad ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. La norma precisa tuttavia che può essere consentito di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione. Si prevedono poi sanzioni amministrative pecuniarie a carico del proprietario, del conduttore o del detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali sono riscontrate piante infette da organismi nocivi da quarantena in caso di mancata esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi. Gli ispettori fitosanitari o il personale di supporto procedono all'estirpazione coattiva delle piante. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva è soggetto alla predetta sanzione, aumentata del doppio. Si stabiliscono inoltre le forme di pubblicità dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria e le conseguenti modalità di attuazione dei provvedimenti da parte del personale preposto nei fondi interessati.

Il comma 2 dell'articolo 8 in esame abroga l'articolo 1, comma 661, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che cancellava le speciali autorizzazioni previste per l'abbattimento degli alberi monumentali infettati dalla *Xylella*.

Infine, il comma 3 modifica l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo unico in materia ambientale), per escludere, dall'ambito di applicazione del Testo unico, anche «i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza».

Richiama poi l'articolo 8-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame alla Camera, che modifica il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 241 del 2005, prevedendo, nella parte innovativa, un'apposita sanzione pecuniaria (da 516 a 30.000 euro) in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte di chiunque venga a conoscenza della presenza di organismi nocivi.

L'articolo 8-*ter*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, reca misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*. Il comma 1 prevede che per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni può estirpare, previa comunicazione alla regione, gli olivi situati nella zona infetta (con esclusione di quelli ubicati nella zona di contenimento), in deroga ad ogni disposizione vigente, anche in materia vincolistica, e senza bisogno di attendere le valutazioni ambientali.

Il comma 2 prevede che i soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di piante che siano titolari di centri non autorizzati a emettere il relativo passaporto, in quanto ubicati nelle aree delimitate dal batterio della *Xylella*, possono essere autorizzati a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante indicate dall'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789. Le aziende autorizzate devono garantire la tracciabilità delle piante prodotte e commercializzate e la loro salubrità.

Il comma 3, modificando l'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge di bilancio 2019 consente di concedere contributi ai comuni per l'anno 2019 anche per gli interventi finalizzati al contenimento della diffusione della *Xylella fastidiosa*.

Il comma 4 prevede che la legna pregiata che deriva da capitozzature ed espianti, se è destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, può essere stoccata anche nei frantoi, se questi ne fanno richiesta alla regione. Le parti legnose prive di ogni vegetazione e provenienti da piante risultate positive al batterio della *Xylella* possono essere liberamente movimentate all'esterno dell'area delimitata.

L'articolo 8-*quater*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede l'adozione di un Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone che sono risultate infette dal batterio della *Xylella fastidiosa* (tranne la zona di contenimento). La dotazione finanziaria del Piano ammonta a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (comma 1).

Per l'adozione e la disciplina del Piano si rinvia – previo parere della Conferenza Stato-regioni – a un decreto del MIPAAFT, con finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (comma 3).

L'oratore fa poi presente che l'articolo 9 reca misure a sostegno delle imprese del settore agricolo.

In particolare, il comma 1 introduce l'articolo 4-ter nel decreto-legge n. 51 del 2015, riconoscendo un contributo per la copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agricolo, entro la data del 31 dicembre 2018, al fine di contribuire alla ristrutturazione di tale settore. Il contributo è concesso nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per il 2019, ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti UE relativi agli aiuti *de minimis* e secondo le modalità stabilite con un decreto MIPAAFT-MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (comma 2).

L'articolo 10 incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di 20 milioni di euro per il 2019 (comma 1), a valere sul Fondo per l'attuazione del programma di Governo, istituito nello stato di previsione del MEF dall'articolo 1, comma 748, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) (comma 2).

L'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione.

In particolare, il comma 1 introduce il nuovo comma 6-bis all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991, estendendo il cosiddetto bonus contributivo a fini assistenziali e previdenziali per il 2019 anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato degli interventi compensativi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale e ricadenti nelle zone colpite da calamità naturali di cui all'ordinanza della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558. Il comma 2 indica la copertura finanziaria degli oneri della misura, valutati in 860.000 euro per il 2019.

L'articolo 10-ter (inserito dalla Camera) autorizza l'anticipo del 50 per cento dell'importo dei contributi dovuti alle imprese agricole a titolo di pagamenti diretti (commi 1 e 2) nell'ambito del regime di sostegno configurato dalla politica agricola comune, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307 del 2013. L'autorizzazione ad anticipare il pagamento dei premi è legata al permanere dello stato di crisi del settore. Il comma 3 stabilisce le modalità di anticipazione dei contributi (entro il 31 luglio di ogni anno), mentre il comma 4 rinvia alla normativa europea e nazionale vigente per l'erogazione degli aiuti PAC in ordine ai requisiti che i soggetti beneficiari debbono possedere.

L'articolo 10-quater, inserito dalla Camera, disciplina i rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari.

Il comma 1 impone che, con modalità stabilite con decreto del MIPAAFT, i contratti aventi ad oggetto la cessione di taluni prodotti agricoli

stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, devono avere – ad eccezione dei contratti di carattere stagionale – una durata non inferiore a dodici mesi.

Il comma 2, al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei suddetti contratti di cessione, affida all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) il compito di elaborare mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli.

Il comma 3 definisce i casi in cui, se il prezzo di acquisto è significativamente inferiore ai suddetti costi medi, vi è una pratica commerciale sleale. Il comma 4 determina le relative sanzioni e il comma 5 prevede l'accertamento, d'ufficio o su segnalazione, delle violazioni da parte dell'Autorità *antitrust*.

Il Presidente relatore riferisce poi sull'articolo 10-*quinquies*, introdotto dalla Camera e concernente le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti previsti dai regolamenti comunitari. Esso sospende i procedimenti di recupero sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari, dichiarando prive di effetti le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate.

L'articolo 11 stanza (comma 1) 2 milioni di euro per il 2019 per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 2 indica la copertura finanziaria della misura. Infine, il comma 2-*bis* affida all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione (ICE) la predisposizione di specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agricolo.

L'articolo 11-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020, destinato a finanziare una pluralità di interventi a favore del comparto. Le modalità di attuazione della norma sono rinviate a un decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni (comma 1). Il comma 2 stabilisce la copertura finanziaria degli interventi che, in base al comma 3, devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti UE sia per gli aiuti *de minimis* di tipo trasversale che per gli aiuti *de minimis* del settore agricolo.

L'articolo 11-*ter*, introdotto dalla Camera, interviene in materia di contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio.

Il comma 1 apporta alcune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, sulle sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca marittima e acquacoltura, riducendo l'entità delle sanzioni amministrative tanto pecuniarie quanto accessorie.

Il comma 2 modifica l'articolo 40, comma 6, della legge n. 154 del 2016 sul contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, limitando al solo caso di recidiva le sanzioni del sequestro e della confisca dei natanti

e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, per l'uso di attrezzature non consentite da parte dei titolari di licenza di pesca professionale.

Si sofferma poi sull'articolo 12 (modificato dalla Camera dei deputati), che disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dell'ex stabilimento chimico Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, individuato quale sito di interesse nazionale (SIN) per le procedure di bonifica ambientale.

Il comma 1 disciplina i compiti del Ministero dell'ambiente, che deve individuare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame le misure, gli interventi e le relative risorse disponibili, finalizzate alla conclusione delle attività di bonifica e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Sono poi definiti i poteri del Prefetto di Genova, già Commissario delegato ai sensi della citata ordinanza n. 3554 e ora nominato Commissario straordinario. Egli deve realizzare le attività previste entro il 31 dicembre 2021: a lui sono attribuiti i poteri sostitutivi e derogatori previsti per i Commissari straordinari alle opere pubbliche, con l'assunzione diretta della qualifica di stazione appaltante, nonché poteri sostitutivi e derogatori in materia di bonifica e di gestione dei rifiuti, che la norma illustra in dettaglio.

Il comma 2 consente al Prefetto di Genova di individuare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Presidente della regione Liguria, un soggetto attuatore per specifici interventi, mentre il comma 3 lo autorizza ad avvalersi, altresì, per le attività volte alla risoluzione dell'emergenza nello stabilimento Stoppani, di una serie di strutture ed enti pubblici, a invarianza di spesa.

Il comma 4 concerne il personale assegnato al Prefetto di Genova, mentre i commi 5 e 5-bis regolano le risorse assegnate allo stesso Prefetto.

Il comma 6 contiene l'elenco delle disposizioni statali e regionali di carattere contabile, amministrativo e ambientale che il Prefetto è autorizzato a derogare, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

Infine, l'articolo 13 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Con riferimento all'organizzazione dei lavori della Commissione per il seguito dell'esame, il Presidente relatore ricorda poi che oggi alle 15, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si terranno le audizioni delle organizzazioni agricole professionali e cooperative sul disegno di legge in esame. Informa in proposito che erano stati invitati per un'audizione anche i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che hanno però comunicato di essere impossibilitati a partecipare per impegni pregressi, riservandosi di inviare una memoria.

Ricorda poi che, dati i tempi limitati a disposizione per l'esame del provvedimento (che è calendarizzato in Aula a partire dal 14 maggio),

l'Ufficio di Presidenza ha deciso di limitare le audizioni solo ai suddetti soggetti. Ovviamente, tutti coloro che desiderino comunque far conoscere le proprie osservazioni sul provvedimento alla Commissione, potranno trasmettere eventuali memorie.

Ritiene poi, secondo le intese raggiunte in Ufficio di Presidenza, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in esame per lunedì 6 maggio, alle ore 18.

Propone infine di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle ore 8,45, e di sconvocare contestualmente la seduta notturna prevista per oggi alle ore 20.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI avverte che la seduta notturna della Commissione di oggi, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,10.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 69

*Presidenza del Presidente
VALLARDI*

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1249 (D.L. N. 27/2019 – RILANCIO SETTORI AGRICOLI IN CRISI)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Lunedì 29 aprile 2019

Plenaria**50^a Seduta***Presidenza del Presidente*
GIROTTO*La seduta inizia alle ore 16,35.**IN SEDE CONSULTIVA***(658) Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario**(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) riferisce sul provvedimento che istituisce il salario minimo orario, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, ricordando che all'articolo 1 si stabilisce che i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, corrispondono ai lavoratori una retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione. Secondo l'articolo 2, la retribuzione non deve essere inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali. L'articolo 3 completa la disciplina del rinvio mobile al CCNL, fissando gli indici di misurazione della rappresentatività comparata necessari per selezionare il prodotto negoziale qualificato in presenza di più CCNL nella medesima categoria e in ogni caso non inferiore all'importo di 9 euro lordi all'ora. Inoltre, ai fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente, si specifica quali criteri si applichino per le organizzazioni dei lavoratori e per le organizzazioni dei datori di lavoro. L'articolo 4 si occupa, infine, di disciplinare il caso della mancanza del CCNL a cui fare

riferimento per la determinazione della retribuzione minima, che comunque non potrà essere inferiore all'importo di 9 euro lordi.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente GIROTTO dichiara esperita tale fase procedurale e, in qualità di relatore, propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice TIRABOSCHI (*FI-BP*), pur riconoscendo che il tema del salario minimo deve far parte del dibattito politico attuale, ritiene che la situazione italiana non è paragonabile a quella di altri Paesi europei, quali Francia e Germania, e non solo dal punto di vista economico. La retribuzione lorda in Italia è composta da una componente diretta e da una indiretta; pertanto il parametro dei 9 euro lordi è difficile da applicare per qualsivoglia mansione. Nel ricordare le recenti affermazioni del presidente del CNEL, professor Treu, sulla rappresentatività dei contratti collettivi nazionali, ne lamenta l'eccessiva proliferazione, ritenendo più utile applicare contratti di settore e non di categoria. Annuncia conclusivamente il voto di astensione del proprio Gruppo alla proposta di parere, pur riconoscendo la rilevanza del tema trattato.

La senatrice BELLANOVA (*PD*) presenta e illustra, a nome del proprio Gruppo, uno schema di parere alternativo, di segno contrario, pubblicato in allegato, soffermandosi sul tema dei *working poors*. In questi anni, le uniche forme di sostegno alle aziende in crisi sono stati gli ammortizzatori sociali, che non hanno permesso né reimpiego né formazione dei lavoratori interessati. Come emerso anche nel corso delle audizioni presso la Commissione di merito, le parti datoriali e quelle sindacali hanno espresso perplessità sulla *ratio* del provvedimento. Da ultimo, ritiene che il provvedimento avrebbe dovuto essere di competenza primaria anche della Commissione industria, considerato il rilevante impatto per il complesso delle attività produttive.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente GIROTTO pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata, restando quindi preclusa la votazione del parere alternativo.

La seduta termina alle ore 16,50.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI E ROSSOMANDO
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 658**

La Commissione industria, commercio, turismo,

in sede di esame del disegno di legge n. 658 recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario, premesso che:

in Italia il fenomeno dei *working poors* presenta dimensioni e caratteristiche del tutto particolari rispetto agli altri Paesi europei;

secondo l'ISTAT, nel 2017 i lavoratori a rischio di povertà erano il 12,2 per cento, a fronte di una media europea pari al 9,4 per cento, percentuale ancora in aumento nel nostro Paese in controtendenza con quanto accade nella maggior parte dei Paesi europei;

il problema riguarda sia i lavoratori subordinati che quelli non subordinati: fra i primi, i lavoratori pagati al di sotto dei minimi contrattuali, in palese violazione degli accordi collettivi, sono soprattutto i giovani, le donne, i lavoratori con bassa istruzione e bassa qualifica, gli immigrati e i dipendenti di piccole imprese. Fra i secondi, il fenomeno colpisce, in particolar modo, i nuovi lavori della *GIG-economy*, le false cooperative e le false partite IVA, lavoratori inquadrati come indipendenti, ma di fatto impiegati come dipendenti (per esempio attraverso piattaforme digitali on line, come i *riders*);

il fenomeno dei *working poors* nel nostro Paese è riconducibile al basso livello delle retribuzioni, all'elevato livello di sottoccupazione, soprattutto tra le donne e i giovani e, non da ultimo, all'estensione del lavoro irregolare;

la soluzione di questo grave problema richiederebbe non solo la presenza di strumenti ispettivi e sanzionatori più efficaci, ma anche l'introduzione di forme di tutela che garantiscano ai lavoratori la giusta retribuzione prescritta dall'articolo 36 della Costituzione;

il disegno di legge n. 658, a prima firma della senatrice Catalfo, si propone l'ambizioso obiettivo di dare una risposta al fenomeno dei *working poors*, prevedendo che i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, siano tenuti a corrispondere ai lavoratori (...) una retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, considerata pari al «trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui

ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.»;

secondo la maggior parte dei soggetti auditi dalla Commissione lavoro, l'approvazione del suddetto provvedimento rischierebbe di comportare la «fuga» dalla contrattazione collettiva nazionale e dal complesso di obblighi che la loro osservanza comporta, a favore della fissazione per legge di un importo del salario minimo;

nel legiferare su un argomento così delicato e complesso il confronto con altri Paesi rischia di essere fuorviante e non attinente alla realtà del nostro Paese dove l'assenza del salario minimo legale è dovuta alla forte presenza e alla diffusione della contrattazione collettiva;

infatti, a differenza della maggior parte dei Paesi UE e OCSE, l'Italia non ha il salario minimo legale, ma si caratterizza per *standard* di qualità del lavoro e delle relazioni sindacali particolarmente elevati, oltre che per una rilevante copertura della contrattazione collettiva;

l'Italia presenta elementi del tutto peculiari che rendono molto delicata l'adozione di un salario minimo interprofessionale nazionale del tipo di quelli adottati in altri ordinamenti: tra tutti, l'elevato livello della disoccupazione; le forti disomogeneità territoriali, di età e di genere nel grado di partecipazione al lavoro; la persistenza di amplissime sacche di lavoro irregolare e sommerso, soprattutto in alcune aree del territorio;

è evidente come, in questo quadro, l'introduzione *ope legis* di un salario minimo «universale» non solo non scoraggerebbe l'evasione contrattuale e il *dumping* sociale, ma rischierebbe di indebolire il generale livello di tutela dei lavoratori, per effetto della «fuga» dalla contrattazione collettiva nazionale;

ciò potrebbe comportare un abbassamento dei salari e delle tutele dei lavoratori soprattutto nelle molte piccole e piccolissime imprese che caratterizzano il tessuto economico del nostro Paese causando un danno gravissimo ai lavoratori e al loro diritto ad avere una giusta retribuzione;

non si può, infatti, non considerare il rapporto che si verrebbe a creare, a seguito dell'introduzione di un salario minimo legale, tra quest'ultimo e il sistema della contrattazione collettiva vigente, poiché l'introduzione del solo salario minimo non riuscirebbe a garantire il trattamento economico complessivo e le varie forme di tutela che la contrattazione collettiva già garantisce ai lavoratori;

occorre evitare di porre in essere norme troppo rigide – un salario minimo fissato su un importo eccessivamente elevato finirebbe per creare lavoro nero, mentre quello fissato su un importo troppo basso avrebbe l'effetto di indebolire la contrattazione collettiva – tenendo fermo l'obiettivo di dare attuazione piena agli articoli 36 e articolo 39 della Costituzione;

ciò è possibile stabilendo per legge che la giusta retribuzione prescritta dall'articolo 36 della Costituzione è quella stabilita dalla contrattazione collettiva e, a tal fine, rafforzando il sistema della rappresentanza,

attraverso meccanismi certi e condivisi di misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali;

il recepimento del principio costituzionale della retribuzione sufficiente, previsto dall'articolo 36 della Costituzione, potrebbe infatti essere garantito prevedendo che i trattamenti minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale si applichino a tutti i lavoratori del settore;

inoltre, la fissazione *ope legis* della misura del salario minimo sottrae la stessa da ogni possibilità di negoziato che possa adattarla all'andamento e alle caratteristiche del mercato del lavoro, come accade in alcuni Paesi europei dove la fissazione e l'adeguamento del salario minimo avvengono con il coinvolgimento dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali;

ogni intervento normativo che non tenga conto in modo specifico della realtà lavorativa del nostro Paese, del sistema della contrattazione collettiva vigente e che non preveda il coinvolgimento delle parti sociali rischia di essere dannoso e controproducente,

esprime parere contrario.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Lunedì 29 aprile 2019

Plenaria**60^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (n. 76)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il relatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) chiede se siano pervenute le osservazioni richieste alle altre Commissioni permanenti. Chiede inoltre alla rappresentante del Governo se la previsione di una particolare severità per la mancata predisposizione e trasmissione del piano di monitoraggio ovvero per il mancato rispetto degli obblighi di verifica e modifica dello stesso piano sia condivisa anche da altri Paesi in ambito europeo.

Il relatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che sono pervenute osservazioni dalle Commissioni 2^a, 8^a e 14^a. Per quanto concerne in

particolare le osservazioni delle Commissioni 2^a e 14^a si è sostanzialmente concordato con i rilievi da queste formulati.

Il sottosegretario Vannia GAVA sottolinea che quanto stabilito nello schema di decreto non presenta intenti punitivi e risulta essere sostanzialmente in linea con quanto previsto in ambito europeo. L'applicazione di una sanzione è infatti subordinata al mancato rispetto della tempistica prevista per la predisposizione e trasmissione di piani di monitoraggio.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

La presidente MORONESE avverte che la seduta di oggi, lunedì 29 aprile 2019, già prevista per le ore 20, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 14,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 76**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,
premessò che:

lo schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione all'articolo 20 del Regolamento (UE) 2015/757, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo;

il citato articolo 20 impone agli Stati membri di introdurre un sistema di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui al Regolamento e di adottare tutte le misure necessarie per garantire che tali sanzioni siano irrogate;

lo schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base della delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 2 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), rubricato «*Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazione di atti normativi dell'Unione*»;

considerato che:

per quanto concerne la mancata predisposizione e trasmissione del piano di monitoraggio secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento (UE) 2015/757 ovvero il mancato rispetto degli obblighi di verifica periodica e di modifica del piano di monitoraggio di cui all'articolo 7 del Regolamento medesimo, l'inosservanza di tali adempimenti è configurata dall'articolo 2 del testo in esame come una circostanza aggravante dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 8, 9 e 10 del citato Regolamento;

preso atto dei rilievi formulati dalle Commissioni 2^a e 14^a, in particolare riguardo l'opportunità di integrare l'apparato sanzionatorio previsto dallo schema di decreto legislativo con una autonoma considerazione delle violazioni degli obblighi di redazione e presentazione del piano di monitoraggio e di verifica periodica dello stesso, rilievi con i quali si concorda,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di verificare se non sia preferibile, al fine di assicurare una maggiore efficacia delle attività di controllo, prevedere una sanzionabilità in via diretta delle violazioni per la mancata predisposizione e trasmissione del piano di monitoraggio ovvero per il mancato rispetto degli obblighi di verifica periodica e di modifica del piano di monitoraggio di cui ai richiamati articoli 6 e 7 del Regolamento (UE) 2015/757.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Lunedì 29 aprile 2019

Plenaria**92^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LICHERI*La seduta inizia alle ore 16,15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, illustra il decreto-legge in conversione, che si compone di 26 articoli (di cui 12 aggiunti alla Camera), finalizzati al rilancio dei settori agricoli in crisi e al sostegno delle imprese agricole colpite da eventi atmosferici avversi, nonché ad affrontare l'emergenza dello stabilimento Stoppani di Cogoleto (Genova).

L'articolo 1 istituisce un Fondo di 10 milioni di euro per il 2019, destinato a migliorare la qualità e la competitività della produzione del latte ovino. La misura ha lo scopo di far fronte alla crisi che ha colpito il settore lattiero caseario del comparto ovino e caprino, interessato da una sovrapproduzione del «pecorino romano DOP», che ha portato il prezzo del latte venduto a valori inferiori ai costi di produzione.

Gli interventi finanziati con il Fondo dovranno porsi in linea con l'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli. Secondo il comma 3 dell'articolo, gli interventi dovranno rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato *de minimis* (regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo) e le disposizioni stabilite dai regolamenti che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il

mercato interno (regolamento (UE) n. 651/2014 e regolamento (UE) n. 702/2014). Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, il contributo potrà essere concesso anche in base alle regole stabilite dalla Commissione europea nella decisione di autorizzazione C(2015) 9742, relativa all'aiuto di Stato Italia SA.4241 «Contratti di filiera e di distretto».

L'articolo 2 è finalizzato a sostenere le imprese del settore lattiero caseario del comparto ovino caprino a causa della crisi del mercato, con contributi fino a 5 milioni di euro per l'anno 2019, destinati alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti, entro il 31 dicembre 2018, dalle imprese che operano nel settore. Il comma 2 specifica che il contributo è concesso, ad ogni singolo produttore, in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo. I contributi saranno concessi nel rispetto dei già citati regolamenti *de minimis* (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 1408/2013.

L'articolo 3 detta disposizioni per il monitoraggio della produzione di latte ovino e caprino e per il monitoraggio delle quantità importate da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi, con la registrazione mensile nella banca dati del Sistema informativo nazionale (SIAN), obblighi finora previsti, dal decreto ministeriale 7 aprile 2015, unicamente per il latte vaccino, in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

L'articolo 4 interviene per fornire strumenti di migliore funzionalità del recupero delle somme, anche in via coattiva, nella fase attuativa della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018, n. C-433/15, che, come è noto, ha ravvisato un inadempimento nella condotta dello Stato italiano in relazione alle procedure di recupero del prelievo supplementare sul latte. L'obiettivo della disposizione è quello di attribuire le competenze per gli atti della riscossione all'Agenzia delle entrate-Riscossione, sottraendole all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in quanto la prima è istituzionalmente strutturata per svolgere con efficienza ed efficacia tali procedure.

L'articolo 4-bis, inserito nel corso dell'esame alla Camera, incide sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al *virus* della febbre catarrale degli ovini, più comunemente conosciuta come Lingua blu (o *Blue Tongue* – BT). A livello dell'Unione europea, la malattia è regolamentata dalla direttiva 2000/75/CE, recepita con il decreto legislativo n. 255 del 2003, e dal regolamento (CE) n. 1266/2007.

L'articolo 5 incrementa la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di ulteriori 14 milioni di euro per il 2019, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale e in particolare per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi. Ai sensi del comma 2, l'efficacia di tale disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Con riguardo al settore ovicolo-oleario, di cui al capo II del decreto, l'articolo 6 consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, nel limite della dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), come rifinanziato dall'articolo 10 del decreto-legge in esame.

Riguardo alle aziende olearie pugliesi che hanno subito danni dalle predette gelate del 2018, l'articolo 6-*bis*, introdotto alla Camera, riconosce per il 2019 un contributo, entro il limite massimo di 8 milioni di euro. Il comma 3 dispone che il contributo è erogato ai sensi della disciplina di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti di Stato *de minimis*, che prevede il limite massimo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'articolo 7 introduce un contributo, entro il limite massimo di 5 milioni di euro, per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari, contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario entro la data del 31 dicembre 2018, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali. Ai sensi del comma 2, il contributo è riconosciuto nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, sugli aiuti di Stato *de minimis*.

L'articolo 8, ampiamente modificato durante l'esame alla Camera, prevede misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria.

In particolare, il comma 1 prevede che le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività connessa, compresa la distruzione delle piante contaminate, incluse quelle aventi carattere monumentale, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In tal modo si estende all'ordinamento generale quanto disposto dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/927, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*.

Inoltre si prevede che il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali sono riscontrate piante infette da organismi nocivi da quarantena in caso di mancata esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000.

Identica sanzione è prevista dall'articolo 8-*bis*, introdotto alla Camera, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte di chiunque venga a conoscenza della presenza di organismi nocivi.

L'articolo 8-*ter*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, reca ulteriori misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fa-*

stidiosa, prevedendo che, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni possa estirpare, previa comunicazione alla regione, gli olivi situati nella zona infetta, con esclusione di quelli ubicati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, in deroga ad ogni disposizione vigente e in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica.

Inoltre, l'articolo 8-*quater* prevede l'adozione di un Piano straordinario, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone che sono risultate infette dal batterio della *Xylella fastidiosa*, al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia. Gli interventi non interesseranno la parte del territorio salentino inclusa nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789.

Tra le misure di sostegno al settore agrumicolo di cui al capo III, l'articolo 9 prevede la possibilità di concedere un contributo, nel limite di 5 milioni di euro per il 2019, per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore entro il 31 dicembre 2018.

Passando al capo IV, recante ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi, l'articolo 10 prevede l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale «interventi indennizzatori» di 20 milioni di euro per il 2019. A tale Fondo attinge anche l'intervento previsto all'articolo 6, relativo al settore ovicolo-oleario pugliese.

L'articolo 10-*bis*, introdotto alla Camera, interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione.

L'articolo 10-*ter* autorizza l'anticipo del 50 per cento dell'importo dei contributi dovuti alle imprese agricole a titolo di pagamenti diretti, nell'ambito della politica agricola comune, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, a condizione del permanere dello stato di crisi del settore. Gli aiuti si intendono concessi nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo agli aiuti di Stato *de minimis* nel settore agricolo e alle relative disposizioni attuative.

Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 1 della decisione di esecuzione della Commissione europea n. 6293 del 1° ottobre 2018, in deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilisce che gli Stati membri possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2018, anticipi fino al 70 per cento dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'Allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le domande presentate nel 2018.

L'articolo 10-*quater*, inserito alla Camera, a tutela dei produttori agricoli, prevede che i contratti aventi ad oggetto la cessione di taluni prodotti agricoli, debbano avere – ad eccezione dei contratti di carattere stagionale – una durata non inferiore a dodici mesi. I settori interessati dalla

norma sono quelli dei prodotti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Inoltre, al fine di contrastare possibili squilibri eccessivi tra le parti, si stabilisce che la fissazione, da parte dall'acquirente, di un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione mensile dell'ISMEA, configuri una pratica commerciale sleale. Al riguardo, si fa presente che è stata da poco approvata (ed è in corso di pubblicazione) la nuova direttiva europea in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera alimentare, di cui alla proposta COM(2018) 173.

L'articolo 10-*quinquies*, introdotto alla Camera, concerne le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano i procedimenti di recupero di alcuni aiuti erogati in base ai regolamenti (CE) n. 320/2006 e n. 968/2006, sul regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) n. 2015/103 della Commissione europea, ha escluso dal finanziamento dell'Unione, per quanto riguarda l'Italia, taluni finanziamenti del Fondo di ristrutturazione del settore dello zucchero per gli anni 2007, 2008 e 2009, a causa di «interpretazione erronea della produzione di zucchero», e le misure relative alla campagna di commercializzazione 2008/2009.

La nuova norma, in particolare, sospende i procedimenti di recupero sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, dichiara prive di effetti le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate.

L'articolo 11 prevede uno stanziamento per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati, per una somma di 2 milioni di euro per il 2019.

L'articolo 11-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020, destinato, tra l'altro, a far fronte alla perdita di reddito degli allevatori, con interventi che dovranno rispettare i limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato *de minimis* (regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013).

L'articolo 11-*ter*, articolo unico del capo IV-*bis* relativo al sostegno del settore ittico, introdotto alla Camera, apporta alcune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, in materia di sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca e acquacoltura, riducendo l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie.

Le modifiche si applicano alle sanzioni da ultimo definite dall'articolo 39 della legge n. 154 del 2016 (collegato agricolo), che aveva inasprito le precedenti sanzioni amministrative per dar seguito alle raccomandazioni della Commissione europea, del 17 dicembre 2012, sul sistema italiano di controllo dell'attività di pesca e al Piano di azione adottato con decisione della Commissione europea il 6 dicembre 2013 e reso pubblico il 17 febbraio 2014.

Infine, l'articolo 12, relativo al capo V, reca misure urgenti per assicurare il completamento degli interventi necessari per risolvere la grave situazione ambientale tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, con riferimento alla bonifica dell'area interessata dall'attività – cessata nel 2003 – di produzione componenti chimici per l'industria galvanotecnica, per l'impregnazione del legno e per l'industria conciaria. In particolare, l'articolo disciplina i compiti del Ministero dell'ambiente del territorio e del mare, e i poteri del Prefetto di Genova, e reca norme concernenti i soggetti attuatori degli interventi risolutivi, da concludersi entro il 31 dicembre 2020, e relativamente all'assegnazione delle risorse.

L'articolo 13 reca la clausola di copertura finanziaria, mentre l'articolo 14 quella dell'entrata in vigore del decreto.

Si apre quindi la discussione generale.

La senatrice FEDELI (PD), apprezzato il lavoro esaustivo svolto dalla relatrice, si sofferma su un punto specifico della relazione, relativo al Fondo di sostegno per il settore lattiero caseario del comparto ovino e caprino, i cui interventi potranno – secondo la relazione tecnica – essere adottati in base a un aiuto di Stato già autorizzato dalla Commissione europea o in base alla normativa *de minimis*. Al riguardo, ritiene opportuno stabilire con maggior precisione la base giuridica degli aiuti.

La senatrice GINETTI (PD) ritiene che, fatti salvi alcuni articoli che recano disposizioni di effettiva necessità e urgenza, buona parte delle disposizioni sarebbero dovute confluire nella legge europea o di delegazione europea, quale strumento ordinario di adeguamento nazionale all'ordinamento europeo, nel rispetto della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di martedì 14 maggio e il termine per la presentazione degli eventuali subemendamenti alle ore 12 di giovedì 16 maggio.

La Commissione conviene.

Si apre quindi una discussione su possibili ulteriori audizioni da svolgere in relazione al disegno di legge, in cui intervengono le senatrici TESTOR (*FI-BP*), FEDELI (*PD*) e GAUDIANO (*M5S*) e il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*).

La Commissione conviene sull'opportunità di concludere, entro la prossima settimana, le audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,55.